

LAVORO E PREVIDENZA

I chiarimenti sull'inquadramento previdenziale dei lavoratori agricoli

di Luigi Scappini

L'**Inps**, con la [circolare n. 94 del 20 giugno](#) scorso, ha offerto alcuni **chiarimenti** in merito all'assoggettamento a **contribuzione agricola unificata** nell'ipotesi di **dipendenti** di **enti associativi**.

Presupposto è che, come stabilito dall'**articolo 49 L. 88/1989**, i **datori di lavoro** che svolgono in via principale una delle attività di cui all'[articolo 2135, comma 1, cod. civ.](#), sono tenuti ad assolvere la suddetta **contribuzione agricola** anche per gli eventuali **operai** assunti alle proprie dipendenze.

L'Istituto ha ritenuto utile fornire i chiarimenti in ragione dell'**evoluzione organizzativa** delle strutture che operano nel **settore agricolo**.

Il documento focalizza, in particolare, l'attenzione sugli **enti** che **esercitano non** le **attività agricole** *ex se* di cui all'[articolo 2135, comma 1, cod. civ.](#) (coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali), ma quelle **connesse** individuate dal successivo **comma 3** e che, quindi, sebbene attinenti il processo produttivo, le svolgono **senza un legame con l'attività principale**.

Come noto, l'[articolo 1, comma 2, D.Lgs. 228/2001](#), considera imprenditori agricoli anche le **cooperative di imprenditori agricoli** e i loro **consorzi** nel caso in cui **utilizzino** per lo svolgimento delle attività connesse prevalentemente **prodotti** dei **soci** o, nel caso di erogazione di beni e servizi, lo facciano, sempre in via prevalente, verso i propri soci.

È di tutta evidenza che tali **cooperative**, per essere considerate a tutti gli effetti **imprenditori agricoli**, hanno l'obbligo di avere la propria **compagine sociale** composta da **soli imprenditori agricoli**, ovvero soggetti già in possesso della qualifica agricola, iscritti alla gestione previdenziale agricola per l'attività esercitata, oppure l'iscrizione alla **gestione autonoma dei coltivatori diretti** o degli **lap**.

Al rispetto dei requisiti di cui sopra, le cooperative e loro consorzi sono tenute alla **contribuzione unificata per gli operai dipendenti**.

Analoghe considerazioni vanno fatte anche per le **società** che svolgono le attività "connesse" di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli, che, ai sensi dell'[articolo 1, comma 1094, L. 296/2006](#) (la Finanziaria per il

2007), sono considerate imprenditori agricoli a condizione che le attività di cui sopra siano effettuate solamente per i **prodotti ceduti da parte dei soci**.

Infatti, anche in questo caso è richiesto che i **soci** siano **esclusivamente imprenditori agricoli**.

Si ricorda, inoltre, che **a prescindere dal rispetto dei requisiti sopra individuati**, non sono **mai** considerate imprenditori agricoli le **Spa**.

La [circolare 94/2019](#), ricorda che, con riferimento alle **cooperative di trasformazione ex L. 240/1984**, per effetto di quanto previsto dall'[articolo 2](#), *“qualora non si verifichi la condizione di cui all'articolo precedente (articolo 1, ndA), le imprese cooperative e loro consorzi, menzionati nell'articolo stesso, sono inquadrati, ai fini previdenziali, nel settore dell'agricoltura.”*; e ciò si verificherà tutte le volte in cui l'attività di **trasformazione, manipolazione e commercializzazione** è **prevalentemente** svolta su **prodotti** agricoli e zootechnici **propri o conferiti dai soci**.

Resta fermo, precisa l'Istituto che, **limitatamente alla cassa integrazione, alla cassa unica assegni familiari e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro**, trovano applicazione le **regole del settore industria**.

Oggetto di analisi sono anche le **organizzazioni di produttori** (OP) come disciplinate dal **D.Lgs. 102/2005** che, nell'ipotesi in cui **rispettino** una delle **forme giuridiche** ammesse – società di capitali aventi a oggetto la commercializzazione dei prodotti agricoli, società cooperative agricole e loro consorzi e società consortili *ex articolo 2615-ter, cod. civ.* - saranno inquadrati nel **settore agricolo** quando **svolgeranno** una delle **attività connesse** di cui all'[articolo 2135, cod. civ..](#)

In tutti i casi sin qui esaminati, per poter riconoscere la **natura agricola**, è necessario che le attività connesse siano effettuate **direttamente dall'ente** utilizzando i **propri mezzi aziendali** e con la **direzione e il controllo degli operai occupati**.

Al contrario, non potranno **mai** essere inquadrati nel **settore agricolo** quelle **società o cooperative** che *“si limitano ad assumere la manodopera per poi metterla a disposizione dei soci”*.

Da ultimo, l'**Inps** ricorda come esistano dei casi in cui, pur **non essendo il datore di lavoro** un **imprenditore agricolo**, i **dipendenti assunti**, agli **effetti previdenziali e assistenziali**, sono **assicurati** come lavoratori **agricoli dipendenti**.

Il riferimento è ai casi previsti dall'[articolo 6 L. 92/1979](#) aventi a oggetto l'inquadramenti dei dipendenti di **imprese** operanti in settori economici diversi da quello agricolo ma che **svolgono, oltre** alle specifiche **attività previste, anche** una o più **attività** di cui all'**articolo 6** richiamato, che introduce un'**elencazione tassativa**.

Ne deriva che, come affermato dalla [circolare 94/2019](#), è *“da escludere che le attività di servizi e*

di supporto al processo produttivo, quali ad esempio la potatura, la semina, la fornitura di macchine agricole, svolte da imprese non agricole, **diano luogo all'iscrizione degli operai nella gestione agricola**; questi ultimi devono quindi essere assicurati alla **gestione previdenziale di appartenenza in base all'inquadramento aziendale** (commercio o servizi)».

Seminario di specializzazione

L'IMPRESA AGRICOLA: PROFILI CIVILISTICI E FISCALI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)